Webinar: Relazioni commerciali Italia-Cina: Superamento delle situazioni di crisi tramite la rinegoziazione dei contratti col supporto della mediazione – 23 giugno

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 19, 2020

Il prossimo **23 giugno** si terrà il WEBINAR "**Relazioni commerciali Italia-Cina: Superamento delle situazioni di crisi tramite la rinegoziazione dei contratti col supporto della mediazione".**

La partecipazione è **gratuita**, con registrazione obbligatoria a mezzo email a events@china-italy.com

Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: chiarimenti MIT termini

rinnovo licenze comunitarie

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 19, 2020

Il MIT, con circolare del 15 giugno scorso, ha fornito delucidazioni relative ai termini di validità e presentazione domande di **rinnovo per licenze comunitarie** per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi.

Il MIT sottolinea che, in base agli artt. 7 e 8 del Regolamento (Ue) 2020/698 (in vigore 4.06.2020) che la validità della **licenza comunitaria** che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è **prorogata per un periodo di 6 mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento**. Tale principio è applicabile anche alle **copie conformi**.

Fermo restando la proroga prevista dal Regolamento, l'Amministrazione, durante il periodo di emergenza sanitaria, ha continuato a garantire l'istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e, di conseguenza, delle relative copie conformi, essendo stata considerata tale attività come indifferibile.

Al fine di evitare il cumulo di domande di rinnovo in un periodo limitato e di consentire una efficace organizzazione dell'attività di rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), la circolare suggerisce di presentare domanda di rinnovo con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, ed in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.

Inoltre, si evidenzia che qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo,

non è consentita l'utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente (la validità delle copie conformi è subordinata alla validità della licenza).

Si sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata "ex lege" dal Regolamento, per ragioni tecniche del sistema informatico non è possibile rilasciare copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità (impossibilità di stampa di copie certificate conformi di licenze già scadute).

Allegato

Circolare MIT 15.6.2020-licenze comuniarie copie conformi

Trasporto pubblico, sì all'azienda unica

scritto da datiweb | Giugno 19, 2020
rassegna_18_06_2020 2

Decreto Rilancio, il bonus vacanze ai nastri di partenza

scritto da datiweb | Giugno 19, 2020
rassegna_18_06_2020 1

Test

scritto da datiweb | Giugno 19, 2020
Breve Guida Adesione on line_compressed_1

Ambiente: Conai – adesione online

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 19, 2020
Dal **1° luglio 2020** le imprese dovranno aderire a Conai esclusivamente accedendo al **servizio "Adesione Online"** dal portale impresainungiorno.gov.it, disponibile direttamente dal sito internet www.conai.org, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L'adesione online a Conai può essere effettuata anche da un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'impresa consorzianda o di copia del documento di identità del legale rappresentante di detta impresa.

L'utilizzo del sistema Adesione online è particolarmente semplice poiché i dati anagrafici vengono automaticamente valorizzati riprendendo quelli presenti nel Registro Imprese.

Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire con bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Tale ultima modalità è l'unica valida per il pagamento cumulativo di più adesioni.

Il servizio adesione on line può essere utilizzato anche per comunicare variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o il recesso. In tale ultimo caso la comunicazione deve essere effettuata prima della cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese.

Alleghiamo una breve guida su come accedere ed utilizzare il servizio.

Ricordiamo che per ogni ulteriore informazione e chiarimento è sempre disponibile il nostro numero verde 800.337799.

Allegato

Breve Guida Adesione on line_compressed_1

Consorzio ASI Salerno: deliberazione del Comitato Direttivo n. 208 del 04/06/2020: riduzione oneri di istruttoria

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 19, 2020

Il Consorzio ASI di Salerno, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 208 del 4 giugno 2020, a far data dall'adozione della richiamata deliberazione e fino al 31.12.2020, ha disposto, al punto 3, una riduzione del 25% degli oneri di istruttoria dovuti

dalle imprese per istanze rientranti nella tipologia da 1 a 7 della tabella "Oneri di istruttoria" di cui alla precedente

deliberazione n. 196/2020 e la corresponsione di alcun onere per le imprese esercenti, ex novo o in riconversione, attività inerenti la gestone dell'emergenza COVID 19 (punto 4).

I provvedimenti sono allegati.

ONERI-ISTRUTTORI-oltre-IVA-Maggio-2020

208_Amministrativo_Riduzione oneri covid

Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INSP di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali – messaggio INPS n.2489/2020

scritto da Giuseppe Baselice | Giugno 19, 2020

Vi informiamo che l'INPS con messaggio n.2489/2020, riportato in allegato, fornisce le prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali con causale Covid-19, anche a seguito della pubblicazione del DL

52/2020.

In particolare, il citato messaggio annuncia che dal 18 giugno saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della casa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO".

In riferimento al **trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario** l'Istituto ricorda che:

- le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Per consentire alle aziende la richiesta di un ulteriore periodo di 5 settimane di integrazione salariale o di assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, viene individuato un iter procedurale semplificato. In particolare, le aziende che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere il completamento della fruizione delle medesime settimane o, nel caso in cui l'autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9.

Con la stessa domanda potrà essere richiesta contestualmente la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 complessive (9+5).

Nei casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle domande già autorizzate, deve corredare l'istanza con un file excel compilato secondo le indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio 2101/2020 e convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Per dichiarare il "periodo effettivamente fruito", le aziende che richiedono l'assegno ordinario dovranno compilare, in formato pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Nella procedura "Sistema Unico" possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Possono essere inoltre gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal DLgs 148/2015.

Con la procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO", invece, potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs 148/2015.

Con una successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito dell'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, come previsto dal DL 52/2020.

In riferimento ai **termini di trasmissione delle domande** il DL 52/2020 ha previsto che le istanze debbano essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello

in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (30° giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 52/2020) se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio p.v..

Per la **Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)** viene ribadito che, l'azienda, avendo avuto l'autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti autorizzativi per periodi inferiori a 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal DL Rilancio, dovranno richiedere alla Regione o al Ministero del Lavoro la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

Come noto, le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all'INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all'Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

L'Istituto ricorda poi che i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso di 14 settimane (9+5 autorizzate dall'INPS), possono usufruire di un ulteriore periodo di **4 settimane** anche antecedentemente al 1° settembre 2020.

Infine, il messaggio in commento fornisce istruzioni anche riguardo il **pagamento diretto delle integrazioni salariali a**

cura dell'INPS.

In particolare, si chiarisce che per le domande che saranno presentate a partire dal 18 giugno l'Inps autorizza e dispone l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento. In fase di prima applicazione se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza va presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, ovvero entro il 3 luglio 2020.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del messaggio allegato.

Allegato

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

DOGANE – Proroga termine previdimazione certificati Eur 1 e webinar sul modello Eur 1 (22 giugno pv)

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 19, 2020
Trasmettiamo in allegato il link alla Circolare 16/2020 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 17 giugno scorso con la quale si proroga di ulteriori 30 giorni il termine previsto per la previdimazione dei certificati Eur 1, decorrenti dal 21 giugno 2020.

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5720724/Circ.+16_2020.pdf/90c49fcb-66b8-4c25-b215-ac47e72923dc

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha organizzato un primo open hearing dedicato al tema dell’export, proprio con un focus sul modello EUR 1: un momento di confronto tra operatori e Agenzia volto a raccogliere osservazioni e proposte circa la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di export, per poi verificarne assieme la fattibilità e pervenire ad una sintesi costruttiva.

All’open hearing prenderanno parte – al fianco del Direttore Generale ADM cui sarà riservata l’apertura e la chiusura dei lavori – i dirigenti di tutte le Direzioni Territoriali oltre che la Direzione Dogane e la Direzione Antifrode e Controlli.

L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto alle aziende appartenenti alle associazioni interessate, che potranno aderire compilando e inviando il modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it, in modo da segnalare i nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

Allegato

zoom conference scheda

DIRITTO D’IMPRESA – Audizione Confindustria correttivo riforma fallimentare

scritto da Marcella Villano | Giugno 19, 2020

Confindustria è stata audita lo scorso 16 giugno presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in merito allo schema di **Decreto Legislativo correttivo al Codice della crisi**

di impresa e dell'insolvenza. Il provvedimento viene ora a inserirsi nel contesto di adeguamento del nostro ordinamento a una nuova Direttiva europea (n. 2019/1023), che dovrà essere recepita entro il 17 settembre 2021.

Sebbene già con il Codice il nostro legislatore si sia ispirato a obiettivi analoghi a quelli europei (es. l'emersione anticipata della crisi), la persistenza di alcune differenze rende opportuno utilizzare il decreto correttivo per mutuare alcune delle linee della Direttiva. Ciò riguarda, in primis, il tema delle procedure di allerta e composizione assistita, la cui entrata in vigore è stata prorogata al prossimo anno nell'ambito dei recenti provvedimenti emergenziali – recependo una sollecitazione di Confindustria – e che andrebbero ora rimodulate secondo criteri di maggiore proporzionalità e di effettivo supporto alle imprese in crisi.
Inoltre, gli effetti sull'economia derivanti dall'epidemia da Covid-19 non dovrebbero rappresentare l'occasione per arretrare rispetto alle innovazioni che la disciplina concorsuale ha fatto, con il Codice, verso un migliore contemperamento tra i valori della continuità aziendale e della tutela dei creditori. In proposito, occorre tener conto del fatto che qualunque soluzione che rechi forme di protezione rafforzata per i debitori genera un riflesso sulla filiera dei pagamenti, con il rischio di un effetto domino sull'intero sistema produttivo. In questo senso, occorrerebbe tenere separati il canale normativo dei correttivi al Codice, attraverso cui introdurre modifiche di carattere strutturale alla disciplina concorsuale, da quello della decretazione d'urgenza, cui affidare gli interventi dettati dall'emergenza e che dovrebbero caratterizzarsi, in ogni caso, per una portata temporalmente limitata.
Infine, Confindustria ha evidenziato che, proprio per fronteggiare il prevedibile incremento delle procedure che verranno avviate nei prossimi mesi in seguito agli effetti della pandemia, occorre puntare sulla specializzazione dei magistrati addetti alla materia concorsuale, recuperando una

delle linee di fondo della Legge delega non declinata poi dal nuovo Codice.

Allegato

Correttivo Codice crisi d’impresa – Audizione Confindustria